

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **223**

Seduta pomeridiana del 28 aprile 2021

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Paolo LENARDI, segue Marina VIT.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 15.11.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 223ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 219 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Zanon.
(Il congedo è concesso)

Comunica, inoltre, che i consiglieri Spagnolo, Bidoli e Barberio, nonché gli assessori Callari, Rosolen, Gibelli, Riccardi e Bini seguiranno la seduta per via telematica.

Si passa, quindi, **al punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge:

“Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)” **(130)**

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, DI BERT**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, SERGO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta antimeridiana, è stato approvato l'articolo 9 bis e che ora si procederà con l'esame degli articoli successivi.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 9 ter.

BERNARDIS, SLOKAR

Emendamento aggiuntivo (9 ter.1)

“Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

<<Art. 9 ter

(Manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione contigue ad altre reti idriche)

1. I Consorzi di bonifica, previo parere vincolante del Servizio competente in materia di bonifica e irrigazione, possono delegare, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, ai soggetti titolari di concessione del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale del Friuli Venezia Giulia, la manutenzione e l'esercizio delle opere di irrigazione realizzate mediante delegazione amministrativa intersoggettiva qualora poste in contiguità con le reti gestite dai soggetti medesimi.>>.”

Nota: la presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale

Relazione: Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28/2002, ai Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche, realizzate in delegazione amministrativa intersoggettiva.

Nell'espletamento di tale attività i Consorzi si adoperano anche per portare il servizio irriguo in aree di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo del comparto agricolo.

La logistica di alcuni territori però, consente di strutturare una rete di distribuzione irrigua, solo attraverso un collegamento con la rete idropotabile. L'adozione di queste soluzioni diviene possibile esclusivamente relazionandosi con i gestori delle reti acquedottistiche contigue.

Risulta di conseguenza fondamentale prevedere la facoltà per i Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia, una volta realizzate le porzioni di reti di distribuzione irrigua di loro competenza, di delegarne la manutenzione e l'esercizio a quei soggetti titolari di concessione del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale del Friuli Venezia Giulia, nei casi di contiguità con le reti gestite dai medesimi soggetti.

Il consigliere BERNARDIS illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito intervengono il consigliere IACOP e l'assessore ZANNIER.

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza MORETTI, SERGO e HONSELL, i Relatori di maggioranza BORDIN e DI BERT, nonché, per la giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 9 ter.1, istitutivo dell'articolo 9 ter, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 10, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 11 è stato presentato il seguente emendamento:

BOSCHETTI, SINGH

Emendamento modificativo (11.1)

"1. All'articolo 11 DDL 130 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il termine finale per la rendicontazione della spesa finanziata con il contributo previsto dall'articolo 1, comma 101 della Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili) è fissato al 31 dicembre 2023.>>."

Note: Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La disposizione consente di spostare il termine per la rendicontazione del contributo di € 200.000,00 concesso alla società Esco Montagna Srl per la realizzazione di un progetto pilota di essiccazione del foraggio, già fissato al 30.04.2020, al 31/12/2023. Si ricorda che nella norma istitutiva del contributo si è previsto che l'impianto di essiccazione sia alimentato dai foraggi provenienti in particolare dal recupero terreni incolti. L'art. 1 LR 14/2018, commi da 101 a 103 così dispone: "101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società ESCO MONTAGNA s.r.l. un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto pilota per l'essiccamento e successiva valorizzazione delle produzioni foraggere di montagna derivanti dal recupero di terreni incolti previsti dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), utilizzando la risorsa calore prodotta dall'impianto biomassa di Arta Terme. 102. Il contributo di cui al comma 101 è concesso a seguito della presentazione della relativa domanda al Servizio coordinamento politiche per la montagna da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 103. Per le finalità previste dal comma 101 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

Il consigliere BOSCHETTI illustra tale emendamento.

Il PRESIDENTE, poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli tutti i Relatori e la giunta, pone in votazione l'emendamento 11.1, che viene approvato.

L'articolo 11, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

MAZZOLINI, POLESELLO, SLOKAR, SINGH

Emendamento aggiuntivo (11 bis.1)

"Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

<<Art. 11 bis

(Gestione dei terreni di proprietà regionale nei Comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio)

1. Preliminarmente alla sottoscrizione del "Protocollo di Intesa con il Land austriaco della Carinzia della Repubblica d'Austria per la salvaguardia delle tradizioni e delle culture montane sviluppatesi nelle aree a ridosso del confine austriaco", di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020 n. 949, al fine

di conservare gli elementi tradizionali, garantire la salvaguardia dell'ambiente e della sua biodiversità e attuare uno sfruttamento ecocompatibile delle risorse naturali per valorizzarne e migliorare l'ambiente e il paesaggio, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rinuncia ad esigere il canone di affitto relativo al periodo 12 giugno 2020 – 11 giugno 2021 dalle Vicinie agrarie carinziane che hanno in gestione i terreni di proprietà regionale a ridosso del confine con l'Austria, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>> nel settore agricolo.

2. Al fine di promuovere le azioni necessarie allo sviluppo reciproco e a salvaguardare ed intensificare la collaborazione ed i rapporti di amicizia sviluppatasi tra le rispettive cittadinanze dei territori montani italiani ed austriaci, anche in deroga alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), a seguito della sottoscrizione del Protocollo di cui al comma 1 e per la durata dallo stesso individuata, la Regione è autorizzata ad assicurare la disponibilità dei territori a favore del Land Carinzia della Repubblica d'Austria, nei limiti degli ambiti territoriali e per le sole finalità di cui al richiamato protocollo, senza compenso alcuno e ferma restando impregiudicata la sovranità territoriale sulla medesima zona.

3. Quanto previsto al comma 2 viene disposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale con l'adeguamento della deliberazione che disciplina l'attribuzione della gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali.

4. Per le finalità di cui al comma 1 le entrate accertate e non riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 301 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 costituiscono minore entrata a carico dell'esercizio 2020. (cap. 805/E)>>."

Nota: al fine di procedere alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa con il Land austriaco della Carinzia della Repubblica d'Austria, per la salvaguardia delle tradizioni e delle culture montane sviluppatasi nelle aree a ridosso del confine austriaco, la norma proposta prevede di disciplinare la rinuncia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai canoni di affitto, del periodo 12 giugno 2020 – 11 giugno 2021, relativi ai terreni oggetto dei contratti di affitto stipulati dalla Regione stessa e le Vicinie agrarie carinziane.

Il Protocollo di intesa, approvato nel mese di settembre dello scorso anno dal Dipartimento Affari regionali del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, individua una nuova disciplina per la gestione di queste aree poste a ridosso del confine austriaco. Con la sottoscrizione del Protocollo si porta a conclusione una vicenda che si protrae da oltre 15 anni e che fonda le sue radici negli accordi del Trattato di pace di Saint –Germain- en – Laye del 10 settembre 1919, che hanno ridefinito i confini tra l'Italia e l'Austria. La proprietà dei suddetti terreni fu attribuita all'Italia e, successivamente, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che, fin dalla sua costituzione, nel rispetto della continuità storica ha ritenuto di dare in gestione alle Vicinie agrarie carinziane.

Il consigliere POLESELLO illustra tale emendamento.

Si apre quindi un ampio dibattito, in materia di gestione della proprietà pubblica, nel quale intervengono, nell'ordine, i consiglieri SANTORO e MARSILIO, il Relatore di minoranza HONSELL, i consiglieri CAPOZZELLA, IACOP e MAZZOLINI ed il Relatore di minoranza MORETTI.

L'assessore ZANNIER svolge un proprio intervento sull'argomento.

In sede di replica, intervengono, i Relatori di minoranza HONSELL (contrario), SERGO (astenuato) e MORETTI (il quale dichiara che il proprio gruppo non parteciperà al voto), i Relatori di maggioranza DI BERT, BORDIN e, per la giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 11 bis.1, istitutivo dell'articolo 11 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 12 è stato presentato il seguente emendamento:

SIBAU, DI BERT, MORANDINI

Emendamento modificativo (12.1)

“Al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti lettere:

<<a bis) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 le parole: <<, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare,>> sono soppresse;

a ter) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 le parole: <<, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare, e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare,>> sono soppresse>>.>>.”

Nota: il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

Il consigliere SIBAU illustra tale emendamento.

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza MORETTI (favorevole), SERGO e HONSELL (entrambi astenuti), i Relatori di maggioranza BORDIN e DI BERT, nonché, per la giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

Il PRESIDENTE comunica che la consigliera SANTORO, con il consenso del firmatario, aggiunge la propria firma a tale emendamento.

L'emendamento 12.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 12, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 12 bis, con il relativo subemendamento.

MARSILIO, MORETTI

Subemendamento modificativo all'emendamento 12 bis.1 (12 bis.0.1)

“Nel testo dell'emendamento 12 bis.1, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione () - Programma () - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3 ter. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante prelievo di complessivi 350.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 03 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - capitolo 970091, dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>.”

MARSILIO, SHAURLI, MORETTI, COSOLINI, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento aggiuntivo (12.bis.1)

“Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

<<Art. 12 bis

(Dotazione macchine agricole forestali agli enti locali montani)

1. L'Amministrazione regionale per la realizzazione delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani) è autorizzata a concedere contributi a favore delle Comunità di montagna di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) per l'acquisto di macchine agricole forestali altamente specializzate.

2. Le Comunità di montagna promuovono l'utilizzo dei mezzi di cui al comma 1 fra i Comuni che le costituiscono stipulando con essi apposita convenzione.

3. La domanda di contributo è presentata, a decorrere dal 30 giugno di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, secondo le modalità stabilite da deliberazione della Giunta regionale.>>.”

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere MARSILIO, dopo aver illustrato l'emendamento 12 bis.1 ed il relativo subemendamento 12 bis.0.1, su invito dell'assessore ZANNER, li ritira.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 12 ter.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (12 ter.1)

“1. Dopo l'articolo 12 bis del DDL 130 è inserito il seguente:

<<Art. 12 ter

(Modifiche alla legge regionale 25/2016)

1. Al comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<appartenenti ad enti pubblici>>;

b) le parole <<pubbliche>> sono soppresse.>>.”

Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

Il consigliere SERGO illustra tale emendamento.

Dopo un intervento del consigliere SIBAU, il consigliere SERGO, su invito dell'assessore ZANNIER, lo ritira.

All'articolo 13 è stato presentato il seguente emendamento:

GABROVEC

Emendamento modificativo (13.1)

“Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

<<1 bis. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 la parola <<venti>> è sostituita dalla parola <<cinquanta>>.>>.”

Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il consigliere GABROVEC ritira tale emendamento.

L'articolo 13, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MORETTI, DA GIAU, MARSILIO, COSOLINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 14.2 (14.0.0.1)

“Nel testo dell'emendamento 14.2, al comma 3, le parole: <<delle legislazioni statali e regionali di settore>> sono sostituite dalle parole: <<della legislazione regionale>>.”

L'emendamento non comporta oneri

MORETTI, DA GIAU, MARSILIO, COSOLINI

Subemendamento modificativo all'emendamento (14.0.1)

"Nel testo dell'emendamento 14.1, al comma 4, dopo le parole: <<Giunta regionale,>> sono inserite le parole: <<previo parere della Commissione consiliare competente,>>."

L'emendamento non comporta oneri.

BARBERIO

Emendamento modificativo (14.1)

"1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Disciplina delle funzioni del Corpo Forestale Regionale)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pone la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente tra le proprie finalità primarie e il Corpo Forestale Regionale (CFR), in virtù dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), è l'organo tecnico che esercita sul territorio regionale le attività finalizzate alla tutela delle risorse naturali e forestali e dell'ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio boschivo, alla difesa dei boschi dagli incendi, alle attività di soccorso in caso di calamità naturali, di monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e delle valanghe, di tutela delle aree protette e di interesse naturalistico, di monitoraggio, gestione e salvaguardia della flora e della fauna selvatiche. Il CFR svolge altresì attività di studio, ricerca e divulgazione dei principi attinenti la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e naturali.

2. In applicazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla legge alle Forze di polizia, all'Autorità di pubblica sicurezza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché ad altri enti, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 il CFR opera con compiti di polizia in materia forestale, faunistico-venatoria, ittica, di benessere animale, di protezione della natura e dell'ambiente e svolge funzioni di vigilanza, controllo, prevenzione e accertamento degli illeciti nelle materie attribuite dalla legge.

3. Con successiva legge regionale sarà disciplinata l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina del personale del CFR ai fini dell'esercizio delle specifiche attività tecniche e di vigilanza di cui alla presente legge, nel rispetto delle legislazioni statali e regionali di settore e senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. Nelle more dell'emanazione della legge regionale di cui al comma 3, con regolamento transitorio emanato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono adeguate l'articolazione e l'organizzazione del CFR.>>"

Nota: l'emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

MORETTI, DA GIAU, MARSILIO, COSOLINI

Emendamento modificativo (14.2)

"Al comma 3, dopo le parole <<su conforme deliberazione della Giunta regionale,>> sono aggiunte le seguenti: <<, previo parere della Commissione consiliare competente,>>."

Nota illustrativa: Si illustra da sé.

Relazione tecnico finanziaria: Il presente emendamento non comporta nuovi oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra gli emendamenti 14.0.0.1, 14.0.1 e 14.2, e, nell'ambito di un proprio intervento sull'articolo, esprime forte perplessità sulla disposizione di cui al comma 3 dell'emendamento 14.1.

Il consigliere BARBERIO illustra, per via telematica, l'emendamento 14.1.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, il consigliere IACOP (il quale esprime forte perplessità sul comma 3 dell'emendamento 14.1, invitando il proponente di sopprimerlo), il Relatore di minoranza SERGO (contrario all'articolo 14 nel suo complesso), i consiglieri MORETUZZO (il quale, tra altro, chiede formalmente lo stralcio dell'intero articolo 14) e MARSILIO (il quale suggerisce al consigliere Barberio di

ritirare l'emendamento 14.1), HONSELL e l'assessore ZANNIER (il quale risponde alle obiezioni sollevate in precedenza e, nel contempo, propone le seguenti modifiche all'emendamento 14.1: *al comma 2 sostituire le parole <<In applicazione della legge>> con le parole <<In considerazione di quanto disposto dalla>> e al comma 3 sopprimere le parole <<e la disciplina>>*).

Dopo un intervento del consigliere BARBERIO (il quale accoglie le proposte di modifica dell'assessore Zannier), il PRESIDENTE, constatata la necessità di un ulteriore approfondimento sul punto sospende la seduta e, altresì, convoca immediatamente una Conferenza dei Capigruppo per rimodulare la tempistica dei lavori.

La seduta viene così sospesa alle ore 16.35.

La seduta riprende alle ore 16.55

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso che la seduta odierna e quella di domani, termineranno alle ore 20.00 anziché alle ore 18.30 come era stato precedentemente stabilito.

A questo punto, il PRESIDENTE dà immediatamente la parola all'assessore ZANNIER il quale, dopo gli approfondimenti effettuati sull'articolo 14, chiede ai proponenti il ritiro del subemendamento 14.0.0.1 e l'accettazione del subemendamento orale come formulato in precedenza sull'emendamento 14.1.

Il Relatore di minoranza MORETTI, nell'accogliere l'invito dell'Assessore, ritira il subemendamento 14.0.0.1 e il consigliere BARBERIO accoglie il subemendamento orale al 14.1.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO (favorevoli allo stralcio dell'articolo 14, e, in subordine, agli emendamenti 14.0.1 e 14.2, contrari al 14.1, come subemendato oralmente dall'assessore Zannier) MORETTI (contrario allo stralcio dell'articolo 14 e all'emendamento 14.1 come subemendato, favorevole al 14.0.1 e 14.2), i Relatori di maggioranza DI BERT, BORDIN, nonché per la Giunta l'assessore ZANNIER (tutti contrari allo stralcio dell'articolo 14 e favorevoli agli emendamenti 14.0.1, 14.1 come subemendato, e 14.2).

A questo punto, il PRESIDENTE pone in votazione, la richiesta di stralcio dell'articolo 14, avanzata in precedenza, in termini regolamentari, dal consigliere Moretuzzo, che non viene approvata.

L'emendamento 14.0.0.1 è stato in precedenza ritirato.

L'emendamento 14.01, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 14.1, come subemendato oralmente dall'Assessore, posto in votazione viene approvato.

L'emendamento 14.2 decade.

Il PRESIDENTE comunica che con l'approvazione dell'emendamento 14.1, interamente sostitutivo di articolo, si intende votato anche l'articolo 14.

L'articolo 15, che non presenta emendamenti, posto in votazione, nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Si passa ora all'esame dell'articolo 16 che presenta i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento soppressivo (16.1)

"L'articolo 16 del presente disegno di legge è soppresso."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (16.2)

"1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Al comma 2 dell'articolo 61, della legge regionale 9/2007 dopo le parole <<e i quantitativi ammessi>> sono aggiunte le seguenti <<e le modalità di controllo della raccolta per scopo commerciale di cui al comma 1>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 16.1.

Il consigliere MORETUZZO (*in lingua friulana*) illustra l'emendamento 16.2.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, il consigliere MARSILIO e l'assessore ZANNIER, il quale, motivandone le ragioni, invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 16.1 e 16.2.

Il consigliere MORETUZZO, nell'accogliere l'invito dell'Assessore, ritira l'emendamento 16.2.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza SERGO (il quale, nell'esprimere parere contrario all'emendamento 16.1, preannuncia che presenterà un Ordine del giorno sull'argomento), HONSELL (il quale, alla luce di quanto dichiarato dal consigliere Sergio e nel preannunciare la richiesta di sottoscrizione dell'Ordine del giorno testé citato, dichiara di ritirare il proprio emendamento 16.1).

A questo punto il PRESIDENTE, nel prendere atto che gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono stati ritirati, pone in votazione l'articolo 16, nel testo licenziato dalla commissione, che viene approvato.

Dopo gli interventi del Relatore di minoranza MORETTI, del consigliere MARSILIO e dell'assessore ZANNIER, l'articolo 17, che non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 17 bis.

BUDAI, SINGH, BERNARDIS, SLOKAR

Emendamento aggiuntivo (17 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

<<Art. 17 bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9/2005)

1. In via di interpretazione autentica, il divieto di cumulo di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) si intende riferito alle sovvenzioni che sono finalizzate a compensare e incentivare le misure di conservazione dei prati e che comportano, a carico dei beneficiari, i medesimi impegni e attività di cui all'articolo 8, comma 5 e all'articolo 4 della legge medesima.>>."

Note: il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

L'attuale articolo 8 comma 3 della legge regionale 9/2005 "Norme per la tutela dei prati stabili naturali" prevede che l'aiuto non sia cumulabile con nessuna altra sovvenzione.

L'emendamento contestualizza il divieto di cumulo rispetto agli altri aiuti che compensano gli stessi obblighi (sfalcio del prato) e divieti (divieto di dissodamento) previsti e compensati dalla legge regionale.

Nei fatti si specifica che il contributo della Legge regionale 9/2005 non sarà cumulabile con le misure di mantenimento dei prati stabili e dall'indennità natura 2000 (mantenimento dei prati stabili) finanziate dal PSR ed evita il cumulo con la componente "greening" previsto dalla domanda unica.

Il consigliere BUDAI illustra l'emendamento 17 bis.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per i pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (astenuti), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché per la giunta l'assessore ZANNIER (tutti favorevoli).

L'emendamento 17 bis.1, istitutivo dell'articolo 17 bis, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 18, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 18 bis.

LIPPOLIS, SLOKAR

Emendamento aggiuntivo (18 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

<<Art. 18 bis

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 15/1991)

1. Dopo la lettera d ter), del comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3) è aggiunta la seguente:

<<d quater) i mezzi a motore impegnati nella raccolta dei funghi epigei a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione, autorizzata ai sensi dell'articolo 6, commi 1 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per la durata dell'autorizzazione medesima, o consentita ai sensi dell'articolo 6, commi 7 della legge regionale 25/2017.>>."

Note: il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Con il presente emendamento si modifica la legge regionale 15/1991 per agevolare l'impegno dei mezzi a motore nei percorsi fuori strada e nella viabilità forestale, a favore di quanti svolgono l'attività di raccolta dei funghi a fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione.

Tale tipologia di raccolta avviene in due casi:

previa autorizzazione rilasciata dall'EDR competente per territorio da parte di enti pubblici aventi scopo scientifico, didattico, di ricerca o sanitario, delle associazioni micologiche e dei micologi; senza necessità di autorizzazione da parte degli appartenenti all'Amministrazione regionale, alle Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) e dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA).

Attualmente è già consentito dalla legge regionale 15/1991 l'impiego di mezzi a motore per le rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute, ma è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dei Comuni competenti. Attraverso la norma proposta si esclude l'applicazione dei divieti relativi all'uso di mezzi a motore e pertanto si consente a quanti svolgono la raccolta di funghi a fini scientifici di non dover ottenere l'autorizzazione al transito prevista dalla legge regionale 15/1991.

Il consigliere LIPPOLIS illustra l'emendamento 18 bis.1.

In sede di discussione interviene la consigliera PICCIN, la quale, nel rilevare che l'emendamento in discussione presenta contenuto identico all'emendamento 97 ante 1, di cui è prima firmataria, chiede che i suddetti emendamenti vengano votati congiuntamente.

Il PRESIDENTE comunica che da una verifica effettuata, gli emendamenti 18 bis.1 e 97 ante 1, non presentano il medesimo contenuto e quindi non potranno essere votati congiuntamente.

Nel prosieguo del dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri MARSILIO, DAL ZOVO e PICCIN (la quale, ottenuti i necessari chiarimenti, dichiara di ritirare l'emendamento 97 ante 1 e chiede, con l'assenso del proponente, di apporre la propria firma all'emendamento 18 bis 1), IACOP e l'assessore ZANNIER.

In sede di replica, prendono la parola per i pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (contrario) SERGO (il quale, nell'esprimere parere contrario, chiede in termini regolamentari la votazione per appello nominale dell'emendamento 18 bis.1), MORETTI (contrario), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché, per la giunta, l'assessore ZANNIER (tutti favorevoli).

L'emendamento 18 bis.1, istitutivo dell'articolo 18 bis, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 17 favorevoli: 25, contrari: 20*).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 18 ter.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (18 ter.1)

"Dopo l'articolo 18 bis si aggiunge il seguente:

<<Art. 18 ter

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996 viene così modificato:

f) sette laureati, esperti rispettivamente in botanica, habitat naturali, fauna selvatica in generale e avifauna in particolare, scienze forestali, scienze agrarie, economia agraria, geologia, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; ogni esperto è scelto fra un massimo di tre nominativi indicati congiuntamente dalle Università regionali.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente modifica vuole dare seguito ad una delle richieste pervenute durante le audizioni da parte del Movimento Tutela Arzino.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 18 ter 1.

Dopo la replica dell'assessore ZANNIER (il quale, tra l'altro, motivandone le ragioni invita il proponente a ritirare l'emendamento), il Relatore di minoranza HONSELL ritira il proprio emendamento 18 ter.1 e preannuncia sull'argomento la presentazione di un Ordine del giorno.

Si passa ora all'esame dell'articolo 19 che presenta i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (19.1)

"Al comma 1 dell'articolo 19, lettera a), le parole << secondo le modalità concordate con la medesima;>> sono sostituite dalle seguenti: <<mediante opportuno trasferimento di personale;>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SERGO, DAL ZOVO, CAPOZZELLA, USSAI

Emendamento modificativo (19.2)

"1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 le parole: <<per sessanta giorni decorrenti dalla data della prova medesima>> sono soppresse."

Note: l'emendamento, sulla scorta di quanto emerso dalla nota della Federazione dei Gruppi Micologici della Regione Friuli Venezia Giulia si propone di porre rimedio al fatto che gli originari 60 giorni previsti per poter comunque svolgere l'attività di raccolta di funghi non risultano sufficienti, in base alla pregressa esperienza, ad espletare le pratiche a causa del gran numero di aventi diritto all'autorizzazione.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

TOSOLINI, SINGH, MAZZOLINI

Subemendamento all'emendamento 19.3 (19.2.1)

"1. All'emendamento 19.3, è inserito il seguente comma:

<<1 ante. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 19, dopo le parole: <<di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2017>> sono aggiunte le seguenti: <<e, comunque, fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021>>."

Relazione: Con il sub emendamento si specifica che, la possibilità di esercitare la raccolta dei funghi nelle more del rilascio dell'autorizzazione, termina, in ogni caso, il 31 dicembre 2021 in linea, fra l'altro, con l'impostazione generale dell'articolo che detta una serie di disposizioni transitorie esclusivamente per l'anno in corso.

HONSELL

Emendamento modificativo (19.3)

"Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<centoventi giorni>>."

Note: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente modifica vuole dare seguito ad una delle richieste pervenute durante le audizioni dove veniva fatto notare al Consiglio Regionale che 60 giorni non sono sufficienti ad espletare le pratiche relative al gran numero di aventi diritto all'autorizzazione.

GABROVEC

Emendamento modificativo (19.4)

"Prima del comma 2, dell'articolo 19 aggiungere il seguente:

<<2 ante. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25/2017 aggiungere la seguente:

<<a bis) hanno ottenuto l'autorizzazione dei proprietari per la raccolta sui terreni privati;>>.>>."

Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 19.1 e 19.3.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 19.2

Il consigliere TOSOLINI nell'illustrare il subemendamento 19.2.1, rilevando un errore materiale, lo subemenda oralmente nel seguente modo: *"le parole: << lettera a)>> sono sostituite dalle parole <<lettera c)>>".*

Il consigliere GABROVEC illustra l'emendamento 19.4.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri SANTORO, IACOP e l'assessore ZANNIER, (il quale, preannuncia un voto favorevole all'emendamento 19.3 e, nel contempo, motivandone le ragioni, chiede al proponente il ritiro dell'emendamento 19.4) e GABROVEC (il quale, nell'accogliere l'invito dell'Assessore, ritira l'emendamento 19.4).

Prendono quindi la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO (entrambi favorevoli a tutti gli emendamenti) MORETTI (contrario agli emendamenti 19.1 e 19.2, favorevole all'emendamento 19.3, astenuto all'emendamento 19.2.1), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, l'assessore ZANNIER (favorevoli agli emendamenti 19.2.1 e 19.3 e contrari agli emendamenti 19.1 e 19.2).

Gli emendamenti 19.1 e 19.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 19.2.1, posto in votazione, viene approvato,

L'emendamento 19.3, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

L'emendamento 19.4 è stato in precedenza ritirato.

L'articolo 19, posto in votazione, come emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 19 bis.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (19 bis.1)

"Dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

<<Art. 19 bis

(Disposizioni transitorie in materia di quote associative delle Riserve di caccia)

1. Considerato il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, nell'anno 2021, i cacciatori anche aspiranti provvedono a pagare la quota associativa della Riserva di caccia, senza l'applicazione di aumenti, entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera d bis) del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33, comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).>>."

L'assessore ZANNIER illustra l'emendamento 19 bis.1, istitutivo dell'articolo 19 bis.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza SERGO (astenuto) e MORETTI (favorevole), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, dell'assessore ZANNIER (tutti favorevoli) l'emendamento 19 bis 1, istitutivo dell'articolo 19 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 20 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GABROVEC

Emendamento modificativo (20.1)

"Alla lettera b) del comma 1 la cifra <<5.000>> è sostituita da <<15.000>>."

Relazione tecnico finanziaria: la norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

GABROVEC

Emendamento modificativo (20.2)

"Dopo la lettera b) del comma 1 aggiungere la seguente:

<<b bis). Al comma 38 la cifra <<70>> è sostituita <<80>>"

Relazione tecnico finanziaria: La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il consigliere GABROVEC illustra gli emendamenti 20.1 e 20.2.

In sede di discussione intervengono l'assessore ZANNIER e il consigliere GABROVEC.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza SERGO e MORETTI (entrambi favorevoli), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, dell'assessore ZANNIER (tutti contrari), gli emendamenti 20.1 e 20.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

All'articolo 21 è stato presentato il seguente emendamento:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSI

Emendamento modificativo (21.1)

"1. Al comma 1 dell'articolo 21 le parole <<per l'anno 2021,>> sono soppresse."

Nota: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera PICCIN illustra l'emendamento 21.1.

In sede di discussione intervengono i consiglieri MARSILIO (il quale nel condividere le finalità dell'emendamento, propone il seguente subemendamento orale: *"le parole <<per l'anno 2021>> sono sostituite con le parole: <<fino alla cessazione dello stato di emergenza>>"*), DAL ZOVO (la quale esprime condivisione sull'emendamento, come subemendato oralmente) e PICCIN (la quale, tra l'altro, accoglie il subemendamento orale proposto).

Dopo il parere dei Relatori e per la giunta dell'assessore ZANNIER (tutti favorevoli), l'emendamento 21.1, posto in votazione, come subemendato oralmente, viene approvato all'unanimità.

L'articolo 21, posto in votazione, come emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 21 bis:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSI

Emendamento aggiuntivo (21 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 21 bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1 legge regionale 24/1996)

1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), per appostamento si intende l'appostamento fisso o temporaneo secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 2 della legge regionale 24/1996.>>."

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera PICCIN, nell'illustrare l'emendamento 21 bis 1, ne comunica il ritiro preannunciando la presentazione di un Ordine del giorno sull'argomento.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 21 ter che è stato in precedenza ritirato.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (21 ter.1) RITIRATO

"1. Dopo l'articolo 21 bis è inserito il seguente:

<<Art. 21 ter

(Modifica alla legge regionale 6/2008)

1. L'articolo 44 bis della legge regionale 06 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è soppresso.>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 21 quater che è stato in precedenza ritirato.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (21 quater.1) RITIRATO

"1. Dopo l'articolo 21 ter è inserito il seguente:

<<Art. 21 quater

(Modifica alla legge regionale 6/2008)

1. L'articolo 44 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è *soppresso.*>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

L'articolo 22, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 22 bis:

BORDIN, SINGH, SLOKAR

Emendamento aggiuntivo (22 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

<<Art. 22 bis

(Riperimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan)

1. In ottemperanza alle finalità di corretto contemperamento degli obiettivi di conservazione, difesa e ripristino ambientale e di qualificazione e valorizzazione delle economie locali, previste dall'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'allegato 4 bis, di cui all'articolo 44 bis, comma 2, della medesima legge regionale, relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan, come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali) è sostituito dall'allegato <<A>> alla presente legge.>>."

Note: Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il presente emendamento prevede la sostituzione dell'Allegato 4 bis alla legge regionale 42/1996, introdotto dall'Allegato 1 alla legge regionale 12/2018, come previsto dall'articolo 10, comma 3, della medesima legge, e concerne la modifica della perimetrazione provvisoria della Riserva naturale regionale della Valli Grotari e Vulcan, al fine di contemperare le primarie esigenze di tutela ambientale con le previgenti attività insediate sul territorio. Nello specifico, l'intervento consiste nel distanziamento del perimetro limitrofo alla zona artigianale e nella contemporanea estensione con l'inclusione di una porzione di laguna che presenta habitat attualmente non rappresentati all'interno dell'attuale perimetrazione.



Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra l'emendamento 22 bis.1.

Nel successivo dibattito intervengono il Relatore di minoranza SERGO (il quale, tra l'altro, chiede in termini regolamentari, la votazione per appello nominale dell'emendamento 22 bis.1) e la consigliera DAL ZOVO.

In sede di replica, prendono la parola per i pareri i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO (contrari), MORETTI (astenuato), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché per la giunta l'assessore ZANNIER (tutti favorevoli).

L'emendamento 22 bis 1, istitutivo dell'articolo 22 bis, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 30 favorevoli: 24, contrari: 9, astenuti: 6*).

L'articolo 23, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 23 bis che è stato rinumerato al 96 quinquiesdecies.1 e verrà quindi successivamente esaminato.

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

*Emendamento aggiuntivo (23 bis.1) **RICOLLOCATO 96 QUINQUIESDECIES.1***

"1. Dopo l'articolo 23 del DDL 130 è inserito il seguente:

<<Art. 23 bis

(Salvaguardia ambientale degli ecosistemi)

1. Ai fini della salvaguardia sia della biodiversità che della sicurezza stradale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad individuare ed attuare soluzioni progettuali utili a migliorare l'integrazione ambientale delle opere infrastrutturali con gli ecosistemi presenti nel nostro territorio, con particolare riferimento a quello degli anfibi, comprensive della realizzazione di interventi di mitigazione/compensazione come la previsione di sottopassi o la gestione della vegetazione esistente, l'Amministrazione regionale è autorizzata.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 01 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo S/9681).>>."

L'articolo 24, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 24 bis.

MORETTI, MARSILIO

Emendamento aggiuntivo (24 bis.1) RITIRATO

"Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

<<Art. 24 bis

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5, la parola: <<2020>> è sostituita dalla parola: <<2021>>.>>."

Nota: l'emendamento non comporta oneri.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 24 bis.1, istitutivo dell'articolo 24 bis.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, il consigliere MARSILIO, l'assessore BINI (il quale, motivandone le ragioni, invita il proponente al ritiro degli emendamenti 24 bis.1 e 30 nonies.1 in quanto tali argomenti verranno affrontati nel prossimo disegno di legge di semplificazione), e il Relatore di minoranza MORETTI (il quale nell'accogliere l'invito dell'assessore, ritira gli emendamenti 24 bis.1 e 30 nonies.1).

L'articolo 25, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Si passa ora all'esame dell'articolo 26 che presenta il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (26.1)

"1. Il comma 1 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

<<1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera n sexies) è sostituita dalla seguente:

<<n sexies) contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 3/2021;>>.

b) alla lettera n septies), le parole: <<lettera b),>>, sono soppresse.>>.>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 26, dopo le parole: <<dal comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<e lettera n septies), della legge regionale 4/2005, come modificata dal comma 1,>>."

Nota a commento: l'emendamento proposto aggiunge all'articolo 25 che già prevede la modifica della lettera n sexies), la modifica della lettera n septies) dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005, consentendo la gestione amministrativa da parte delle Camere di commercio di tutte le misure di aiuto concernenti la realizzazione di progetti e iniziative di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 77, comma 3, della legge regionale 3/2021, e non alle sole iniziative previste dalla lettera b) del medesimo comma 3.

Si ritiene di sostituire l'intero comma 1 solo per esigenze di drafting e per rendere più agevole il coordinamento del comma 2.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 26.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola per i pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (astenuto), SERGO (favorevole) e MORETTI (astenuto), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché per la giunta l'assessore BINI (tutti favorevoli).

L'emendamento 26.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 26, posto in votazione, come emendato, viene approvato.

Gli articoli 27, 28 e 29 che non presentano emendamenti, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi dell'articolo 29 bis:

BASSO, BORDIN

Subemendamento modificativo all'emendamento 29 bis.1 (29 bis.0.1)

"1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 bis, è inserito il seguente:

1 bis. Dopo l'articolo 29 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 29 bis.1

(Strutture mobili nelle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Non sono considerate unità abitative ai sensi della lettera h) delle avvertenze all'Allegato <<D>> della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale; nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le strutture mobili quali tende-veranda, preingressi, sistemi ombreggianti, coperture, pedane rialzate esterne, costituite da elementi prefabbricati smontabili e ricomponibili con sistemi di ancoraggio al suolo facilmente asportabili, prive di collegamento permanente con il terreno, con funzione di protezione dei mezzi stabili o mobili di pernottamento e di soggiorno diurno dell'ospite.

2. La superficie coperta complessiva costituita dalla piazzola e dalle strutture mobili di cui al comma 1, non può essere superiore a 35 metri quadrati e l'altezza, dal piano di campagna, non può essere superiore a 2,50 metri all'intersezione degli elementi portanti verticali e non superiore a 4,30 metri all'intradosso del colmo.

3. Le installazioni eventualmente già realizzate, possono essere mantenute nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.>>"

Nota: la norma tende a consentire l'installazione di strutture mobili al fine di permettere la fruibilità delle strutture ricettive all'aria aperta. La norma non comporta maggiori oneri e nuove spese alla Regione.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (29 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

<<Art. 29 bis

(Proroga della graduatoria riferita all'articolo 59 della legge regionale 21/2016)

1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), i termini per lo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. il 13 luglio 2020, già prorogati al 30 giugno 2021 con decreto del Direttore del Servizio commercio sostituto n. 3814/PROTUR del 21 dicembre 2020, sono ulteriormente prorogati, in deroga dall'articolo 14, comma 10, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 6/Pres./2018, fino al 31 ottobre 2021.>>."

Nota a commento: l'emendamento consente l'effettivo utilizzo delle economie che potrebbero risultare dalla chiusura degli interventi Fondo turismo 2017 (prevista al 30 giugno 2021) per lo scorrimento ulteriore della graduatoria Fondo turismo 2019, il cui termine è oggi anch'esso fissato al 30 giugno 2021.

Il consigliere BASSO illustra l'emendamento 29 bis 0.1.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 29 bis.1

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri SANTORO, l'assessore BINI, e la consigliera DAL ZOVO (la quale, motivandone le ragioni, eccepisce l'irricevibilità del subemendamento 29.0.1 che contiene una norma aggiuntiva) MORETTI e IACOP.

Il PRESIDENTE precisa che in effetti l'emendamento 29.0.1, primo firmatario il consigliere BASSO, è stato presentato a discussione generale conclusa e pertanto essendo stato depositato fuori termine potrà essere trattato solo per unanime condivisione dell'Aula.

A questo punto, il PRESIDENTE riscontrando che non vi è la condivisione unanime dell'Aula alla trattazione, dichiara l'emendamento 29.0.1, irricevibile.

Prendono quindi la parola in sede di replica, sull'emendamento 29 bis.1, i Relatori di minoranza HONSELL (astenuato), SERGO e MORETTI (favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e per la giunta l'assessore BINI (tutti favorevoli).

L'emendamento 29 bis.1, istitutivo dell'articolo 29 bis, posto in votazione, viene approvato,

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 29 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (29 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 29 bis, è inserito il seguente:

<<Art. 29 ter

(Deroga alla disciplina di attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005)

1. Con riferimento alla graduatoria relativa al bando 2019 in attuazione dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2), alle imprese che hanno beneficiato di una premialità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario) non si applica la riduzione del contributo prevista dall'articolo 30, comma 5 bis del medesimo regolamento purché l'impresa dimostri l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato entro due anni dalla rendicontazione.

2. Il CATT procede alla liquidazione parziale del contributo il cui saldo sarà liquidato quando le imprese avranno comprovato l'aumento occupazionale di personale con contratto a tempo indeterminato di cui al comma 1.>>."

Nota a commento: l'emendamento mira a salvaguardare le imprese che sul bando anno 2019 - Art.100 LR 29/2005 hanno beneficiato del punteggio di premialità relativo all'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. d) DPR. 035/17, e che, a causa della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, in fase di rendicontazione non dimostrino di aver effettuato le assunzioni previste, atteso che l'art.30 comma 5 bis DPR. 035/17, prevede la riduzione del 20 per cento del contributo spettante per ogni mancata assunzione (fino ad un massimo del 60 per cento).

Il presente articolo non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 29 ter.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono quindi la parola per i pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (astenuto), SERGO e MORETTI (favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché per la giunta l'assessore BINI (tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 29 ter.1, istitutivo dell'articolo 29 ter, posto in votazione, viene approvato,

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 29 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (29 quater.1)

"1. Dopo l'articolo 29 ter, è inserito il seguente:

*<<Art. 29 quater
(Proroga di termini)*

1. Con riferimento al bando 2018, i termini già fissati ai sensi dell'articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2)) a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) possono essere ulteriormente prorogati, ai sensi dell'articolo 15, comma 3.>>."

Nota a commento: l'emendamento si rende necessario al fine di consentire, in un momento di difficoltà per le imprese causato dalla situazione epidemiologica da COVID-19, con esclusivo riferimento al bando 2018, la proroga del termine per la presentazione delle rendicontazioni relative agli incentivi alle imprese turistiche (c.d. Fondo Turismo).

Il presente articolo non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 29 quater.1

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola per i pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (astenuto) SERGO e MORETTI (favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché per la giunta, l'assessore BINI (tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 29 quater.1, istitutivo dell'articolo 29 quater, posto in votazione, viene approvato,

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 29 quinquies.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (29 quinquies.1)

"1. Dopo l'articolo 29 quater è inserito il seguente:

*<<Art. 29 quinquies
(Uffici speciali per le opere strategiche di PromoTurismoFVG)*

1. In deroga alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani) la Giunta regionale, a fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità, è autorizzata a istituire presso PromoTurismoFVG uffici speciali, anche con funzione di stazione appaltante, per i quali sono definiti specifici indirizzi, obiettivi e competenze, da raggiungere con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie assegnate a tal fine a PromoTurismo FVG.
2. Per l'esercizio e la gestione delle attività degli uffici speciali di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario 'straordinario scelto fiduciariamente, anche tra i dipendenti della Regione, in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze coerenti con le attività da svolgere.
3. La Giunta regionale determina il trattamento economico correlato alle funzioni commissariali e la durata dell'incarico.
4. Il commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, dispone di personale di PromoTurismoFVG, dipendente o reclutato con forme di lavoro flessibile, ovvero di personale della Regione utilizzato in convenzione, ai sensi dell'articolo 28 comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18.
5. Il commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni può disporre di collaborazioni e di consulenze e provvede alle spese generali di funzionamento anche mediante appositi fondi trasferiti dalla Regione a PromoTurismo FVG.
6. Gli uffici speciali subentrano nella gestione dei contratti già in essere stipulati da PromoTurismo FVG e dei procedimenti in corso per le finalità di cui al comma 1. A tal fine entro trenta giorni dalla nomina il commissario straordinario provvede alla ricognizione degli stessi e ne dà comunicazione alla Giunta regionale.
7. Il commissario straordinario trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.
8. Il commissario straordinario per le procedure espropriative si avvale della struttura di PromoTurismo FVG quale autorità espropriante.
9. Gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono ricompresi tra gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
10. I finanziamenti concessi per gli interventi realizzati dagli uffici speciali di cui al comma 1 sono erogati a PromoTurismo FVG secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a) della legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
11. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 461.000 euro suddivisa in ragione di euro 111.000 per l'anno 2021 e di euro 175.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. i (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. i (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/NI)
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/970091)>>."

RELAZIONE

La norma proposta prevede la possibilità di istituire uffici speciali temporanei a fronte di situazioni emergenziali o di problematiche operative correlate a tematiche di rilevante strategicità.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 29 quinquies.1

Intervengono nel successivo dibattito, nell'ordine, i consiglieri SANTORO, MATIUSSI, SERGO (il quale, tra l'altro, propone il seguente subemendamento orale: *"al comma 2 sopprimere la parola <<anche>>"*) e l'assessore BINI (il quale, tra l'altro, non accoglie il subemendamento orale, testé proposto).

Prendono quindi la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL (astenuato), SERGO e MORETTI (contrari), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, l'assessore BINI (tutti favorevoli).

L'emendamento 29 quinquies.1, istitutivo dell'articolo 29 quinquies, posto in votazione, viene approvato.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 29 sexies fuori termine e quindi è irricevibile, salvo l'Aula decida all'unanimità la trattazione dello stesso.

MARSILIO

Emendamento aggiuntivo (29 sexies.1)

"Dopo l'articolo 29 quinquies è aggiunto il seguente:

<<Art. 29 sexies

(Modifica alla legge regionale 21/2016)

1. Dopo l'articolo 62, comma 5, è aggiunto il seguente:

5 bis. In deroga agli articoli 14 e 15 del regolamento ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27/PRES.), nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della Legge regionale 21/2016 sia soggetti a liquidazione giudiziale, l'erogazione dei contributi può essere effettuata sulla base delle fatture emesse e inviate dal liquidatore e non ancora quietanziate. Le relative quietanze devono essere trasmesse obbligatoriamente dal liquidatore entro 60 giorni dall'erogazione del contributo.>>."

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere MARSILIO nell'illustrare l'emendamento 29 sexies.1, motiva le ragioni di urgenza per la trattazione da parte dell'Aula.

Il PRESIDENTE dà immediatamente la parola all'assessore BINI, il quale si dichiara favorevole all'emendamento.

A questo punto, il PRESIDENTE, riscontrando la condivisione unanime dell'Aula per la trattazione dell'emendamento, favorevoli i Relatori e per la giunta l'assessore Bini, pone in votazione l'emendamento 29 sexies.1, istitutivo dell'articolo 29 sexies, che viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 30 bis.

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI

Emendamento aggiuntivo (30 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 30 bis

(Devoluzione di contributo al Comune di Paularo)

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo pari ad euro 400.000 per l'acquisto e ristrutturazione dell'Albergo Impero ai fini della realizzazione di un albergo per la gioventù concesso con decreto n. 4518/PROTUR del 28 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera a) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) al Comune di Paularo per sostenere un intervento avente ad oggetto "Ristrutturazione e ampliamento delle ex scuole di Ravinis e Salino".

2. La domanda per la devoluzione di cui al comma 1 è presentata dal Comune di Paularo alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. Con il decreto di devoluzione del finanziamento, sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.>>.

Note: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera PICCIN illustra l'emendamento 30 bis.1.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri MARSILIO e PICCIN.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), SERGO (astenuito) e MORETTI (favorevole), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, dell'assessore BINI (favorevoli), l'emendamento 30 bis.1, istitutivo dell'articolo 30 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 30 ter:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSSI

Emendamento aggiuntivo (30 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 30 bis è inserito il seguente articolo:

<<Art. 30 ter

(Inserimento dell'articolo 15 bis della legge regionale 21/2016)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) è inserito il seguente articolo:

<<Art. 15 bis

(Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le agenzie di viaggio, di cui al codice ATECO 2007 - 79.11.00, e dei tour operator, di cui al codice ATECO 2007 - 79.12.00, aventi sede legale e operativa in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Contestualmente all'iscrizione all'albo di cui al comma 1, le agenzie di viaggio e i tour operator sono tenuti a comunicare il nominativo del proprio direttore tecnico di cui all'articolo 45 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'albo di cui al comma 1, nonché le modalità di comunicazione dei dati e rispettive variazioni delle agenzie di viaggio e dei e tour operator.>>>.">>>."

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La consigliera PICCIN illustra l'emendamento 30 bis.1.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri BOLZONELLO, SERGO e PICCIN.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza SERGO e MORETTI (astenuiti), dei Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN (i quali nell'esprimere parere favorevole, chiedono, con l'assenso dei proponenti di apporre la propria firma e quella dei consiglieri dei rispettivi gruppi) e, per la giunta, dell'assessore BINI (favorevole), l'emendamento 30 ter.1, istitutivo dell'articolo 30 ter, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 30 quater che è stato in precedenza ritirato.

MATTIUSSI, NICOLI, PICCIN

Emendamento aggiuntivo (30 quater.1) **RITIRATO**

"1. Dopo l'articolo 30 ter è inserito il seguente articolo:

<<Art. 30 quater

(Contributi per il rilancio delle locazioni)

1. In considerazione del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sull'economia regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo di 5.000 euro per l'adeguamento alla normativa prevista ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE) ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e per la messa a norma dell'impianto elettrico e idrico sanitario degli immobili ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, da destinare a futura locazione entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi fino ad un massimo di 70 per cento delle spese ammissibili alle persone fisiche proprietarie di immobili ad uso commerciale aventi le seguenti caratteristiche:

a) l'immobile abbia una superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati;

b) l'immobile non sia situato all'interno di centri commerciali;

c) il contratto di locazione dell'immobile oggetto di contributo sia cessato nel 2020;

d) l'immobile sia non locato per un periodo superiore a sei mesi dalla data di cessazione della locazione di cui alla lettera c).

3. La domanda di concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, corredata da una relazione illustrativa dell'opera e dal preventivo di spesa.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, i termini di presentazione della domanda, limiti della concessione e le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 01 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 01 (Fondo di riserva) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>.”

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 30 quinquies, che è stato in precedenza ritirato.

NICOLI, PICCIN, MATTIUSI

Emendamento aggiuntivo (30 quinquies.1) **RITIRATO**

“1. Dopo l'articolo 30 quater è inserito il seguente articolo:

<<Art. 30 quinquies

(Contributo a Terme del FVG)

1. In considerazione del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sull'economia regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum pari a 20.000 euro alla società Terme del Friuli Venezia Giulia s.r.l. per la realizzazione di un progetto finalizzato a rilanciare il turismo regionale.

2. La domanda di concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata entro, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, corredata da una relazione illustrativa dell'opera e dal preventivo di spesa.

3. Il contributo di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020 e successive modifiche.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 07 (Turismo) - Programma n. 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 01 (Fondo di riserva) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.>>.”

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 30 sexies, che è stato in precedenza ritirato.

NICOLI, PICCIN, MATTIUSI

Emendamento aggiuntivo (30 sexies.1) **RITIRATO**

“1. Dopo l'articolo 30 quinquies è inserito il seguente articolo:

<<Art. 30 sexies

(Contributi per manifestazioni turistiche sportive)

1. In considerazione della rilevanza turistica di manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio regionale che comportino l'attribuzione di titolo di campione italiano, europeo, mondiale o tappa di esso, al fine di garantirne l'organizzazione anche nell'anno 2021 e non perdere la storicità di dette

manifestazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum ai soggetti organizzatori.

2. Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti organizzatori di manifestazioni sportive che attribuiscono il titolo, individuale o a squadre, di campione italiano, europeo, mondiale o tappa di esso che nell'ultimo biennio, 2019 e 2020, abbiano organizzato predette manifestazioni nel territorio regionale e siano presenti in graduatorie regionali.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura massima di 15.000 euro a soggetto organizzatore fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. Le domande di contributo, corredate da sintetica descrizione della manifestazione dalla quale si evinca la storicità almeno ventennale nonché la presenza di dette manifestazioni in graduatorie regionali e dal preventivo di spesa, sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del direttore competente in materia di turismo è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato distribuendo equamente le risorse tra discipline sportive afferenti a Federazioni Sportive Nazionali e a Discipline Sportive Associate. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso, l'indicazione delle spese ammissibili e i termini della rendicontazione.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede per l'anno 2021 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma n. 01 (Fondo di riserva) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023>>.”

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 30 septies.

IACOP, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (30 septies.1)

“Dopo l'articolo 30 sexies è inserito il seguente:

<<Art. 30 septies

(Modifiche alla legge regionale 3/2021)

1. Al comma 1, dell'articolo 38 della Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Voucher TURESTA in FVG) le parole <<tre notti>> sono sostituite con le seguenti <<due notti>>.>>.

Relazione: L'emendamento prevede una riduzione del pacchetto minimo di notti per beneficiare del voucher TURESTA; intervento atto per favorire l'inserimento anche di formule di soggiorno basate sul weekend.”

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere IACOP illustra l'emendamento 30 septies.1.

Dopo un intervento dell'assessore BINI, prendono la parola, per la replica, i Relatori di minoranza SERGO (contrario), MORETTI (il quale, nell'esprimere parere favorevole, chiede in termini

regolamentari, la votazione per appello nominale), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, l'assessore BINI (tutti contrari all'emendamento).

L'emendamento 30 septies.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, non viene approvato. (votazione n. 48 favorevoli: 11, contrari: 24).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 30 octies.

BOLZONELLO, MORETTI, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (30 octies.1) RITIRATO

"Dopo l'articolo 30 septies è aggiunto il seguente:

<<Art. 30 octies

(Dotazione Film Commission)

1. Per le finalità di Film Commission, di cui all'art. 9, comma 1, art. 10, commi 2,3, L.R. 6.11.2006 N.21, è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 9197/S)

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (capitolo 970091/S).>>."

Relazione: Nel corso dell'asestamento 2020, alla luce delle conseguenze della pandemia Covid-19, si era ridotta di 500.000,00 euro la dotazione finanziaria della Film Commission (dallo stanziamento annuale di 1.500.000,00 euro a 1.000.000,00 euro) con l'impegno di stornare questa somma nel 2021 per far fronte alle numerose richieste pervenute di produzioni cinematografiche in Regione.

Il consigliere BOLZONELLO illustra l'emendamento 30 octies.1.

L'assessore BINI, motivandone le ragioni, invita il proponente al ritiro dell'emendamento testé illustrato

Il consigliere BOLZONELLO nell'accogliere l'invito dell'Assessore, ritira l'emendamento 30 octies.1.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 30 nonies, che è stato in precedenza ritirato.

MARSILIO, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (30 nonies.1) RITIRATO

"Dopo l'articolo 30 octies è inserito il seguente:

<<Art. 30 nonies

1. In analogia con quanto previsto dal comma 1, articolo 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'erogazione, fino al novanta per cento, degli incentivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) relativamente ai beneficiari del bando per l'annualità 2019 - 2020 -

2021 già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, senza la presentazione di garanzie.

2. Per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 1 i soggetti interessati dovranno presentare domanda alla Direzione centrale attività produttive entro trenta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo.>>.”

Relazione: Estende la possibilità di usufruire dell'erogazione in via anticipata degli incentivi regionali, come previsto dalle misure regionali urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, anche per le imprese che si aggiudicheranno i contributi relativi al bando 2019 - 2020 – 2021 per i contratti d'insediamento nei Consorzi industriali.

L'emendamento non comporta oneri.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 30 decies ma che è stato rinumerato al 117 bis.1 e verrà quindi successivamente esaminato.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (30 decies.1) **RICOLLOCATO 117 BIS.1**

“1. Dopo l'articolo 30 nonies del DDL 130 è inserito il seguente:

<<Art. 30 decies

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15/2016)

1. La lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), come introdotta dall'articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 25/2020, è abrogata.

Note: La legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2020 ha apportato modifiche all'articolo 14 della L.R. 15/2016. In particolare la norma ha previsto un nuovo requisito per le associazioni e i gruppi speleologici per accedere a contributi regionali, e cioè il limite del 10% sul numero totale degli iscritti in altri gruppi speleologici o associazioni speleologiche inseriti nell'elenco dell'articolo 14, comma 1. Tale modifica si era resa necessaria per assicurare equità contributiva tra le associazioni speleologiche. Fatto salvo il principio dell'equità, la norma appare eccessivamente penalizzante per le associazioni speleologiche regionali. È consuetudine infatti nell'associazionismo speleologico la presenza di speleologi iscritti a più associazioni allo scopo di poter praticare una moderna speleologia e trovare competenze specifiche difficilmente presenti in una sola associazione. Si propone quindi l'abrogazione del limite del 10% degli iscritti ritenendo che i criteri “a) svolgimento, documentato, di attività speleologiche da almeno tre anni o presenza di almeno cinque iscritti in possesso di quinquennale e documentato curriculum speleologico” e “b) adeguata polizza di assicurazione per gli iscritti che svolgono attività speleologica” siano sufficienti per definire il merito delle associazioni a ricevere il contributo.”

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 30 undecies.

SANTORO, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (30 undecies.1)

“Dopo l'art. 30 decies è aggiunto il seguente nuovo articolo:

<<Art. 30 undecies

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 26/2020)

1. All'articolo 3 della legge regionale 26/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 38 è sostituito dal seguente:

<<38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli centrale COSEF un contributo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, per la continuazione dei lavori di realizzazione del nuovo scalo ferroviario locale ubicato nel Consorzio medesimo, messo a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria, già avviati ai sensi dell'art. 64 della LR 4/2016.>>

b) il comma 38 bis è abrogato.

c) il comma 39 è sostituito dal seguente:

<<39. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.>>.>>."

Relazione: La devoluzione del contributo già concesso al COSEF per "la realizzazione di un nuovo centro direzionale a servizio dei consorziati della zona industriale udinese dove ubicare la sede legale del Consorzio medesimo" ai sensi della Legge Stabilità 2021, permette la continuazione dei lavori di realizzazione del nuovo scalo ferroviario locale, ubicato nel Consorzio medesimo, essendo già stato previsto dalla Legge di Stabilità 2016 e poi avviati ai sensi dell'art. 64 della LR 4/2016.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri finanziari

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 30 undecies.1.

L'assessore BINI, motivandone le ragioni, invita il proponente al ritiro dell'emendamento testé illustrato e a trasformarlo in un Ordine del giorno

La consigliera SANTORO, nell'accogliere l'invito dell'Assessore, ritira l'emendamento 30 undecies.1.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 30 duodecies.

IACOP, MORETTI

Emendamento aggiuntivo (30 duodecies.1) RITIRATO

"Dopo l'articolo 30 undecies è inserito il seguente:

<<Art. 30 duodecies

(Modifiche alla legge regionale 1/2021)

1. La rubrica dell'articolo 3 della Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1 (Sostegno ai Consorzi turistici della montagna) è sostituita dalla seguente: <<Sostegno ai Consorzi turistici>>;

2. Al comma 1, dell'articolo 3 della Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1 (Sostegno ai Consorzi turistici della montagna) le parole <<della montagna friulana>> sono abrogate. >>."

Relazione: L'emendamento prevede l'estensione della concessione di contributo a favore di tutti i Consorzi turistici regionali che hanno subito una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere IACOP illustra l'emendamento 30 duodecies.1.

L'assessore BINI, motivandone le ragioni, invita il proponente al ritiro dell'emendamento testé illustrato

Il consigliere IACOP nell'accogliere l'invito dell'Assessore, ritira l'emendamento 30 duodecies.1, e preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno sull'argomento.

A questo punto, il PRESIDENTE, comunica che si è esaurita la trattazione delle norme relative al CAPO III di competenza dell'assessore BINI e, vista l'ora, dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 219 del 25 marzo 2021, lo stesso si intende approvato

La seduta termina alle ore 20.10.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE